

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE



MANUALE DEL PREPOSTO

Dipartimento Scienze della Vita

Approvato da: Consiglio del DSV dd. 28/04/2010

Compiti e responsabilità dei Preposti

I **Preposti** hanno il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la **concreta** attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall'Ateneo e/o Dipartimento, tese alla protezione dei "lavoratori" e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Chi sono i Preposti alla sicurezza?

Preposto (def. D.Lgs.81/08): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei "lavoratori" ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Chi sono i "Lavoratori"?

Nell'ambiente universitario sono "lavoratori" i seguenti soggetti: gli studenti, i borsisti, i dottorandi, gli assegnisti, i tirocinanti, gli specializzandi, i co.co.co., i collaboratori, i tecnici, gli amministrativi, i visitatori ed il personale delle imprese esterne.

Tutti questi soggetti sono i destinatari delle misure di tutela e prevenzione previste dalla normativa di sicurezza.

Quando si diventa Preposti?

Si diventa Preposti, quando si svolgono attività di direzione e/o coordinamento di un gruppo di ricerca/lavoro, anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro/direttore del Dipartimento. Per la normativa, infatti, è

sufficiente che un qualsiasi lavoratore eserciti anche temporaneamente attività di coordinamento di un gruppo di lavoratori e lui stesso diventa "preposto di fatto" e sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dall'art. 299 del D. Lgs. 81/08.

Cosa comporta accettare l'incarico e la conseguente formalizzazione alla carica di Preposto?

Non comporta alcun aggravio di responsabilità. Infatti, per la norma vigente, l'attribuzione delle responsabilità e degli obblighi del Preposto alla sicurezza, si realizza automaticamente qualora, anche senza formale attribuzione, il dipendente svolge uno specifico ruolo organizzativo nell'Ateneo, ufficialmente assegnato o meno.

Ad esempio, il responsabile di un laboratorio scientifico o un docente in attività didattica, per il fatto stesso di essere responsabile/coordinatore delle attività di altre persone, ha degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e non può non preoccuparsi di tutelare la loro sicurezza.

Cosa comporta NON accettare l'incarico e la formalizzazione a Preposto per la sicurezza?

Non accettare l'incarico di Preposto al fine di evitare le responsabilità conseguenti, significa che il lavoratore non può continuare ad operare nella mansione che presenti attività di coordinamento e direzione di altri lavoratori.

Se un Preposto non frequenta i corsi di formazione specifici, può sottrarsi dalle responsabilità del Preposto alla sicurezza, perché non competente?

Il preposto è obbligato dalla normativa di sicurezza a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza predisposti dall'Ateneo (sanzioni: Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro), di conseguenza, il fatto di non presentarsi ai corsi formativi può comportare una sanzione da parte degli enti competenti e, comunque, non evita le possibili responsabilità derivanti dal non rispetto degli obblighi della figura di preposto nel caso di un eventuale infortunio sul lavoro; infatti, nel dibattimento processuale, il magistrato potrebbe comunque ritenere "competente" il Preposto in funzione dell'esperienza, competenza e/o anzianità nella mansione direttiva e quindi rilevarne una responsabilità organizzativa.

Un Preposto senza poteri di spesa necessari per risolvere dei problemi di sicurezza esistenti nel proprio ambiente di lavoro, mantiene comunque le sue responsabilità funzionali?

"Sono irrilevanti anche i poteri di spesa: i dirigenti ed i preposti possono anche non avere grandi poteri decisionali e di spesa, ma hanno comunque il grande compito di rilevare e di segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza nelle misure di sicurezza".

Cassazione 21.2.2003

Nel caso il Preposto ravvisi che il laboratorio o la struttura non sia a norma cosa deve fare?

Il preposto deve: **segnalare tempestivamente al datore di lavoro (rettore) o al dirigente (direttore del dipartimento)** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Nel caso però ravvisi un pericolo immediato, il Preposto deve: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Nel caso di un capoufficio, in presenza di un ufficio a basso rischio infortunistico, vale ancora la regola del Preposto alla sicurezza?

Questa vale per chiunque: il responsabile del servizio bibliotecario, il responsabile tecnico, il capo dell'ufficio..... Molto spesso, il preposto ritiene di esserne esente in quanto non s'intende di sicurezza. Non è così. Infatti, se accade un infortunio nel suo ufficio è un problema suo, poiché dovrà dimostrare di essersi occupato di garantire la sicurezza del personale da lui coordinato.

Nel caso di un infortunio accorso ad un sottoposto, il Preposto sarà sempre coinvolto nelle responsabilità conseguenti?

Al preposto compete - in via autonoma - la direzione e la sorveglianza dei lavoratori per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate.

Ne consegue che, in caso di infortunio, la responsabilità del preposto non sarà mai oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.

Il Preposto, per svolgere correttamente l'attività di controllo, è destinato a sorvegliare ininterrottamente i lavoratori?

"Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro"

(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

Quali sono gli obblighi dei Preposti e le relative sanzioni del testo unico sulla sicurezza?

Di seguito si riportano gli obblighi sanzionati con:

Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro

Art. 19. - D.Lgs.81/08

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Di seguito si riportano gli obblighi sanzionati con:

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro

Art. 19. - D.Lgs.81/08

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 (D.Lgs.81/08).

In allegato si riporta l'elenco completo degli obblighi e delle rispettive sanzioni

I Principali compiti del Preposto alla sicurezza

1- Mettere in atto le misure di prevenzione individuate dai propri superiori.

Il Dipartimento di Scienze della Vita, ha individuato **delle procedure di sicurezza generali per ogni tipo di rischio/attività**. Queste procedure sono riportate nel **"Manuale di Sicurezza del Dipartimento di Scienze della Vita"**. Tale documento è scaricabile direttamente dal sito del Dipartimento e rappresenta un regolamento interno che non deve essere assolutamente trascurato. Pur avendo cercato di razionalizzare in un unico documento tutte le procedure necessarie al controllo e riduzione dei rischi del Dipartimento, esso può rappresentare solo una base di conoscenze o comportamenti adeguati a tutelare la sicurezza dei lavoratori/studenti; infatti, la complessità e molteplicità delle tipologie e campi di ricerca e delle attrezzature utilizzate creano innumerevoli rischi che devono essere continuamente mappati e controllati. Per questo motivo ci DEVE essere l'impegno continuo da parte del Preposto e del suo Staff per identificare ed applicare delle misure di prevenzione specifiche per la ricerca svolta.

2- Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi specifici delle attività.

Il Consiglio del Dipartimento ha deliberato che tutte le persone coinvolte nelle attività del DSV devono avere come minimo una formazione sulle procedure di prevenzione conforme a quella riportata sul manuale (vedi procedura § 15 e allegati 7 e 8).

Pur svolgendo questo primo passo fondamentale, è necessario che il Preposto diffonda l'informazione e segua la formazione e l'addestramento dei lavoratori sui rischi **specifici** dell'attività e ne tenga evidenza documentale.

La formazione sui rischi specifici deve comprendere tutti i temi legati alle misure di prevenzione necessarie:

- Procedure specifiche di laboratorio.
- Procedure di utilizzo delle apparecchiature (riferirsi al manuale di uso e manutenzione).
- Schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati.
- Procedure di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi.
- Procedure di emergenza (messa in sicurezza laboratorio).

Tale punto non deve spaventare il preposto, né per la tipologia di informazioni da dare al lavoratore, né per la mole di tempo che richiede tale obbligo; infatti, tali compiti, anche se in modo non organizzato, venivano comunque svolti da tutti i Preposti che prima di adibire un lavoratore ad una mansione a rischio effettuavano una formazione specifica sui rischi esistenti nell'attività.

3- Vigilare e controllare l'applicazione delle misure di prevenzione.

Tutti i **sistemi di gestione** (sicurezza, ambiente e qualità), si basano sui seguenti principi:



In particolare per la Normativa di sicurezza:

1 - PLAN

Partendo dall'analisi e valutazione dei rischi correlati alle attività svolte, l'Ateneo/Dipartimento definisce una politica per la sicurezza e pianifica le azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati.

2 - DO

Consiste nell'attuazione e nel funzionamento delle azioni pianificate secondo le tempistiche definite in fase di pianificazione.

3 - CHECK

Consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e nell'apertura di azioni correttive in risposta ad eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dalla pianificazione.

4 - ACT

Consiste nel riesame del sistema di gestione implementato e nel programmare le basi e gli obiettivi su cui costruire il ciclo successivo.

Principali compiti del Preposto sono quindi quelli di mettere in atto le azioni preventive (DO) e quelle di controllo e sorveglianza (Ceck).

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza, i preposti hanno il dovere di effettuare:

- vigilanza oggettiva in merito all'attuazione degli adempimenti di sicurezza;
- vigilanza soggettiva sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni previste.

Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, **il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami**, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni disciplinari a carico del lavoratore.

4- Essere promotore di azioni preventive necessarie per ridurre o eliminare i rischi delle attività del proprio gruppo.

Di seguito, si riportano le azioni necessarie per il ruolo del preposto nella prevenzione degli infortuni:

- Analizzare i comportamenti insicuri onde individuare le loro vere cause, per apportare azioni correttive;
- Aiutare i dipendenti a riconoscere azioni insicure;
- Aiutare i dipendenti a superare taluni schemi mentali prefissati;
- Migliorare la coerenza tra obiettivi di sicurezza e ciò che in realtà si fa;
- Includere la sicurezza nelle attività correnti;
- Rendere proficuo il tempo speso per la sicurezza;

- Stabilire un clima positivo verso la sicurezza;
- Accrescere nei dipendenti la percezione dell'impegno dell'azienda nel campo della Sicurezza.

5- Informare il Dirigente di eventuali problemi relativi alla sicurezza.

Art. 19 comma f

Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Uno degli elementi cardine di tutto il sistema di gestione della sicurezza è la **segnalazione** del problema di sicurezza individuato al proprio superiore al fine di trovare le risorse necessarie alla gestione del rischio ed all'eventuale risoluzione.

Solo dopo aver effettuato la segnalazione al proprio superiore, il preposto può ritenere di aver assolto l'obbligo di sicurezza.

Pur essendo una regola di "buon senso", per la quale non dovrebbe essere necessario un preciso riferimento normativo, tale richiesta viene spesso disattesa. In molte organizzazioni esiste una seria problematica di **manca di comunicazione** fra i vari soggetti della gerarchia funzionale della sicurezza, che, ovviamente, inficia la possibilità dell'organizzazione di gestire correttamente la sicurezza.

6- Impedire l'attività nel caso di pericolo immediato per i lavoratori.

Nel caso di pericolo immediato per i lavoratori, **non è sufficiente segnalare** tempestivamente il problema al proprio superiore, va invece prontamente bloccata l'attività e/o la macchina pericolosa.

Inoltre, bisogna richiedere ai lavoratori di **NON riprendere** la loro attività in una situazione di lavoro in cui **persiste un pericolo** grave ed immediato;

7- Implementare un sistema di gestione per la verifica e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate.

Perché si parla di sistema di gestione?

La gestione della "manutenzione" richiesta al Preposto e all'organizzazione non è assolutamente semplice. Infatti, non si può rilegare ad una banale attività periodica di controllo verifica e registrazione, bensì deve essere un'attività pianificata volta alla gestione e mantenimento della sicurezza ed efficienza delle attrezzature dalla fase di scelta e installazione fino alla fase di smontaggio per demolizione e/o trasferimento della stessa.

1° fase SCELTA E INSTALLAZIONE UN'ATTREZZATURA DA LAVORO

Deve essere scelta considerando:

- Le caratteristiche del lavoro da svolgere;
- I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- I rischi derivanti dall'impiego dell'attrezzatura stessa;
- Deve essere **INSTALLATA** in conformità con le **ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE**;
- Deve essere **CORREDATA DA ISTRUZIONI D'USO**;

2° fase USO DI UN'ATTREZZATURA DA LAVORO

- Stabilire procedure (se possibile scritte) per le operazioni più pericolose;
- Deve essere UTILIZZATA CORRETTAMENTE; l'utilizzo di un'attrezzatura che richiede conoscenze e responsabilità particolari è riservato a LAVORATORI APPOSITAMENTE INCARICATI E ISTRUITI.
- I lavoratori vanno informati e formati sull'utilizzo tramite il manuale di uso e manutenzione.

3° fase MANUTENZIONE DI UN'ATTREZZATURA DA LAVORO

- Vanno pianificate le attività di manutenzione di tutte le attrezzature di pertinenza secondo le disposizioni contenute nei manuali di uso/manutenzione.
- Alcune attività di controllo e verifica possono essere eseguite da lavoratori interni informati e formati sul rischio di queste attività. Tuttavia, le attività prettamente manutentive vanno eseguite con la periodicità prefissata da personale professionalmente preparato ed addestrato.
- Importanza del Preposto per la gestione del rischio.

4° fase DISMISSIONE/SMONTAGGIO DI UN'ATTREZZATURA DA LAVORO

- Le attività di dismissione devono essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel manuale di uso manutenzione.
- Macchine non sicure e non marcate CE, non possono essere rimesse in commercio.


- Macchine da scaricare devono essere avviate allo smaltimento secondo delle procedure particolari; contattare quindi l'addetto alla sicurezza.

8-Monitorare ed investigare sulle cause di incidenti, infortuni e mancati incidenti in modo da analizzare le cause ed evitare che possano ripetersi.

Di seguito si riporta uno specifico capitolo/procedura del manuale del DSV:

14. "Attivi" per la nostra sicurezza

Un'efficace politica della sicurezza e dell'ambiente deve conformarsi a standard miranti a creare ambienti di lavoro privi di pericoli.



Esperti del settore confermano che, per il 96% dei casi, il fattore umano è una delle cause principali degli incidenti. Per fattore umano si intende un

comportamento scorretto dell'operatore, causato spesso da carenze procedurali, organizzative e di formazione più che da mancanze di tipo tecnico.


L'investigazione coscienziosa ed accurata dei dettagli degli incidenti, anche senza danni a persone e/o ambientali, è cruciale per produrre i dati necessari per individuare tendenze e potenziali problemi.

Dal punto di vista della sicurezza, è necessario considerare che un incidente senza danni a persone, in condizioni avverse, poteva causare un infortunio; infatti, è stato calcolato che il 30 % degli incidenti nell'ambiente di lavoro si trasforma in un infortunio.

É compito di ogni lavoratore che ravvisi una problematica di sicurezza oppure un infortunio/incidente, di comunicarlo immediatamente al professore/preposto ed assistere lo stesso nell'investigazione.

In caso di incidente, è responsabilità del Professore/Preposto:

- Investigare sull'accaduto. Scopo dell'investigazione è determinare come prevenire il ripetersi dell'incidente.*
- Addestrare tutti gli studenti a segnalare ogni tipo di incidente, anche il più banale. Spiegare agli studenti, che la pronta segnalazione degli incidenti ambientali e di sicurezza è l'unico mezzo per correggere le situazioni e prevenire l'accadere di altri incidenti, gravi e meno gravi.*



- *Al termine di ogni investigazione, provvedere ad un adeguato addestramento basato sulle raccomandazioni emerse.*
- *Facilitare le azioni correttive anche quando si estendono oltre l'area di propria responsabilità.*
- *Il Professore/Preposto è tenuto ad avvisare il comitato di sicurezza del Dipartimento.*

Il rapporto di incidente/infortunio, Allegato 1, può essere compilato dal Preposto o dallo studente, cercando di fornire il maggior numero di dettagli possibile.

In seguito, il comitato di sicurezza del Dipartimento ed il Professore/Preposto che ha originato il documento avranno la responsabilità primaria di concludere l'iter di valutazione del problema individuato e di attuare le azioni correttive necessarie ad eliminare/ridurre il rischio.

Allegato 1 "Manuale sicurezza DSV"

RAPPORTO D'INCIDENTE / INFORTUNIO

Data _____ Ora _____
 Luogo infortunio _____ Preposto (responsabile area): _____

TIPO DI INCIDENTE (indicare una o più caselle)

Quasi incidente <input type="checkbox"/>	Incidente senza feriti <input type="checkbox"/>	Infortunio <input type="checkbox"/>	Incendio <input type="checkbox"/>	Esplosione <input type="checkbox"/>
Incidente stradale <input type="checkbox"/>	Dispersione ambientale <input type="checkbox"/>	Danno alla proprietà <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

DETTAGLI DELL'INFORTUNIO / INCIDENTE

Nome e cognome dell'infortunato _____ Età _____

Mansione: (studente, ricercatore ecc.) _____

Testimoni presenti all'incidente/infortunio _____

L'infortunato è stato accompagnato in Pronto Soccorso si no

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO / INCIDENTE

VALUTAZIONI E PROPOSTE

Firma del Professore / Preposto _____

AZIONE CORRETTIVA - VALUTAZIONI E PROPOSTE

Responsabile dell'azione Correttiva: _____
 Firma del Direttore Dipartimento: _____

9- Avere Leadership e mostrarsi inflessibili nei confronti di comportamenti a rischio.

Questo punto è il vero motore di tutto il sistema di prevenzione; infatti, il comportamento e l'esempio dei Preposti è assolutamente necessario per influenzare e/o modificare eventuali comportamenti "errati/pericolosi" dei lavoratori.

IL RESPONSABILE DEVE AVERE QUESTE CONVINZIONI.....

... gli infortuni sono prevedibili e prevenibili.....

...i comportamenti a rischio non sono giustificabili

Inoltre, deve essere intransigente sugli aspetti della sicurezza:

- Esigere il rispetto delle procedure;
- Esigere l'osservanza delle misure preventive e protettive;
- Non ammettere comportamenti insicuri.

Di seguito si riporta uno specifico capitolo del manuale del DSV:

Il Preposto/Responsabile di laboratorio che ravvisi un comportamento non adeguato da un punto di vista della sicurezza ed igiene del lavoro, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al soggetto che ha svolto l'attività "A RISCHIO", al fine di evitare possibili incidenti o infortuni.

In seguito, dovrà inviare allo stesso soggetto una lettera (vedi modulo Allegato 6) di richiesta di spiegazioni sul problema riscontrato.

Ricevuta la risposta, il Preposto/Responsabile di laboratorio invierà le evidenze documentali al Comitato per la Sicurezza di Dipartimento.

Il Comitato per la Sicurezza di Dipartimento valuterà la documentazione inviata dal preposto e, nel caso si evidenzi la necessità, metterà in atto le opportune azioni correttive e/o provvedimenti disciplinari utili ad evitare possibili incidenti o infortuni.

Allegato 6 "Manuale sicurezza DSV"

Segnalazione di "Comportamento a rischio"

Data _____ Ora _____
Luogo _____ Preposto (responsabile area): _____

Dettagli del Comportamento A RISCHIO

Nome e cognome della persona _____ Età _____
Mansione: (studente, ricercatore, ecc.) _____
Testimoni presenti _____

Descrizione del comportamento "a rischio"

Firma del Professore / Preposto _____

Eventuali commenti della persona oggetto della segnalazione

Decisioni del comitato di sicurezza del Dipartimento

Responsabile dell'azione Correttiva: _____
Firma del Direttore di Dipartimento: _____

10- Pianificare le azioni di messa in sicurezza e organizzare le procedure interne di gestione dell'emergenza.

Come riportato dalla specifica Procedura di emergenza pubblicata sul sito del DSV, nel caso di attività di ricerca particolari, il preposto dovrà redigere specifiche procedure di emergenza per la messa in sicurezza delle apparecchiature. Di seguito, si riporta un fac-simile da riprodurre a cura del Preposto e da affiggere sulla porta del laboratorio.

ALLEGATO 6: PROCEDURA DI MESSA IN SICUREZZA LABORATORIO: (da affiggere nel laboratorio)

Laboratorio: _____ Stanza n° : _____

Preposto/i : _____ Cell. N° : _____

Rischi presenti: Gas compressi in Bombole, sostanze infiammabili, agenti biologici....

Simboli di pericolo che identificano i rischi presenti nel laboratorio



Attività di messa in sicurezza del laboratorio:

- 1 Riporre in luogo sicuro sostanze pericolose o liquidi infiammabili
- 2 Spegnerne strumentazione/computer
- 3 Chiudere i rubinetti di alimentazione di gas metano
- 4 Chiudere le valvole di alimentazione dei gas compressi
- 5 _____
- 6.....

Il preposto: _____

11- Sovrintendere e vigilare sulla gestione ambientale

E' di importanza fondamentale ricordare che le sostanze e gli Agenti biologici che manipoliamo possono avere un impatto negativo sull'ambiente.

Va inoltre ricordato che esiste una normativa precisa che prescrive le modalità di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti. La stessa legislazione italiana prescrive norme per le emissioni in atmosfera e per la gestione dei reflui.

Si vuole qui porre l'accento che è responsabilità del Preposto di vigilare e coordinare tutte le attività in modo da rispettare lo specifico regolamento di Gestione dei Rifiuti del Dipartimento (scaricabile sul sito del DSV).

A tale scopo, si rammenta che la sicurezza è generata anche dal nostro comportamento e per questo si ricorda che:

- Non è consentito tenere in laboratorio quantitativi di rifiuti liquidi infiammabili se non in volumi inferiori a 10 litri totali.
- I rifiuti vanno stoccati per tipologia negli appositi contenitori.
- Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere correttamente etichettati.
- E' TASSATIVAMENTE VIETATO smaltire rifiuti liquidi attraverso la fognatura (lavandini, gabinetti, tombini).

12- Sorveglianza Sanitaria

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che i lavoratori che svolgono mansioni a rischio, oppure operano in ambienti a rischio, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Di conseguenza, il Preposto che abbia l'intenzione di assumere una nuova unità lavorativa (docenti a contratto, dottorandi, borsisti, assegnisti, specializzandi) oppure effettuare un cambio di mansione di un proprio sottoposto, deve compilare l'apposito "Modulo neoassunti o cambio mansione" (scaricabile dall'indirizzo web <http://www2.units.it/~prevenzione/modulistica/>) e dovrà spedirlo al SPP di Ateneo, affinché predisponga la sorveglianza sanitaria nei casi richiesti dalla normativa vigente.

Il Lavoratore non può rifiutare di eseguire gli accertamenti sanitari necessari per esprimere un' idoneità alla specifica mansione lavorativa

Procedure del Dipartimento di Scienza della Vita

Si riporta di seguito l'indice dei capitoli/procedure operative contenute nel "Manuale della Sicurezza del DSV".

1.	Rischi Specifici	pag. 6
2.	Norme Generali di Sicurezza	pag. 26
2.1	Norme Generali di Sicurezza nei Laboratori Chimici.....	pag. 29
2.1.1	Norme di Gestione dei Reagentari	pag. 32
2.1.2	Attività di pulizia	pag. 32
2.1.3	Bombole di Gas compressi, disciolti e liquefatti	pag. 33
2.1.4	Agenti cancerogeni e mutageni	pag. 39
2.2	Norme Generali di Sicurezza nei laboratori Microbiologico e di Colture cellulari	pag. 40
2.2.1	Norme di utilizzo delle cappe biologiche	pag. 42
2.2.2	Livelli di contenimento	pag. 47
2.2.3	Utilizzo di cabine di sicurezza biologica (CSB).....	pag. 48
2.2.4	Procedure di emergenza "biologica"	pag. 49
2.2.5	Smaltimento del materiale biologico	pag. 49
2.2.6	Disinfezione e sterilizzazione.....	pag. 50
2.3	Norme Generali di Sicurezza nel laboratorio per radioisotopi.....	pag. 52
2.4	Norme Generali di Sicurezza per manipolazione di liquidi criogenici.....	pag. 56
2.5	Norme Generali di Sicurezza nei laboratori di sintesi chimiche.....	pag. 57
2.6	Norme Generali di Sicurezza negli uffici	pag. 59
3.	La segnaletica di Sicurezza	pag. 61
3.1	Segnali di DIVIETO (Rotondi).....	pag. 63
3.2	Segnali di AVVERTIMENTO (Triangolari).....	pag. 64
3.3	Segnali di PRESCRIZIONE (Rotondi)	pag. 65
3.4	Segnali di SALVATAGGIO (Quadrati).....	pag. 66
3.5	Segnali ANTI-INCENDIO (Quadrati).....	pag. 67
3.6	Contrassegni ed etichette per recipienti, tubazioni, ecc.	pag. 67

3.7	Contrassegni per il trasporto merci pericolose	pag. 71
4.	I dispositivi di protezione individuale (DPI).....	pag. 75
4.1	Protezione del corpo	pag. 75
4.2	Protezione degli occhi e del volto	pag. 76
4.3	Protezione delle mani	pag. 79
4.4	Protezione dei piedi e delle gambe	pag. 80
4.5	Protezione dell'udito.....	pag. 80
4.6	Protezione delle vie respiratorie.....	pag. 80
5.	La Scheda di Sicurezza delle sostanze.....	pag. 82
6.	Il piano di protezione ambientale.....	pag. 83
7.	La prevenzione e protezione dagli incendi.....	pag. 84
8.	Il primo soccorso	pag. 89
9.	Il Piano Generale di Emergenza ed Evacuazione.....	pag. 90
10.	Lavoratori esterni, ospiti, altre persone presenti in Dipartimento	pag. 91
11.	Attrezzature da laboratorio.....	pag. 91
11.1	Lampade UV.....	pag. 91
11.2	Centrifughe	pag. 95
12.	Lavoratrici / Studentesse Gestanti, Puerpere o in periodo di allattamento	pag. 98
13.	Comportamenti "A RISCHIO".....	pag. 99
14.	"Attivi" per la nostra Sicurezza.....	pag. 100
15.	Informazione, formazione e controllo accessi.....	pag. 102
	Allegato 1: Rapporto di incidente / infortunio	pag. 104
	Allegato 2: Elenco agenti biologici classificati	pag. 106
	Allegato 3: Elenco delle frasi di rischio (R) e dei consigli di prudenza (S)	pag. 113
	Allegato 4: Istruzioni di emergenza per gli studenti	pag. 118
	Allegato 5: Rettorale: "Istruzioni operative su Cancerogeni e Mutageni"	pag. 120
	Allegato 6: Modulo: "Comportamento A RISCHIO"	pag. 122
	Allegato 7: Rapporto di consegna.....	pag. 124
	Allegato 8: Questionario (verifica di apprendimento)	pag. 126

Allegato sanzioni:

Sanzioni Preposti:

Di seguito si riportano gli obblighi sanzionati con:

Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro

Art. 225. - D.Lgs.81/08

(Misure specifiche di protezione e di prevenzione)

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla

Dipartimento di Scienze della Vita

valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

Art. 226. - D.Lgs.81/08

(Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di

Dipartimento di Scienze della Vita

tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui é consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

- a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
- b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 228. - D.Lgs.81/08

(Divieti)

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:

- a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

Dipartimento di Scienze della Vita

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione é corredata dalle seguenti informazioni:

- a) i motivi della richiesta di deroga;
- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c) il numero dei lavoratori addetti;
- d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

Art. 235. - D.Lgs.81/08

(Sostituzione e riduzione)

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non é tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 236. - D.Lgs.81/08

(Valutazione del rischio)

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Art. 240. - D.Lgs.81/08

(Esposizione non prevedibile)

Dipartimento di Scienze della Vita

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

Art. 241. - D.Lgs.81/08

(Operazioni lavorative particolari)

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Art. 242. - D.Lgs.81/08

(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche)

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Dipartimento di Scienze della Vita

Art. 248. - D.Lgs.81/08

(Individuazione della presenza di amianto)

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Art. 254. - D.Lgs.81/08

(Valore limite)

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto é fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art 271. - D.Lgs.81/08

(Valutazione del rischio)

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Art. 272. - D.Lgs.81/08

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 274. - D.Lgs.81/08

(Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie)

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al

Dipartimento di Scienze della Vita

minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.

Art. 275. - D.Lgs.81/08

(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari)

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

Art. 276. - D.Lgs.81/08

(Misure specifiche per i processi industriali)

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

Dipartimento di Scienze della Vita

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

Art. 278. - D.Lgs.81/08

(Informazioni e formazione)

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Di seguito si riportano gli obblighi sanzionati con:

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro

Art. 229. - D.Lgs.81/08

(Sorveglianza sanitaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

Dipartimento di Scienze della Vita

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico é obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali é stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

Art. 239. - D.Lgs.81/08

(Informazione e formazione)

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Sanzioni per i lavoratori (Il preposto è sempre un lavoratore)

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro

Art. 20. - D.Lgs.81/08

(Obblighi dei lavoratori)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Dipartimento di Scienze della Vita

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. - D.Lgs.81/08

(Disposizioni generali)

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

Ammenda da 50 a 300 euro

Art. 20. - D.Lgs.81/08

(Obblighi dei lavoratori)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.